



## PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 3 febbraio 2017

**relativo a misure per l'erogazione di liquidità, alla ricapitalizzazione precauzionale e ad altre disposizioni urgenti per il settore creditizio  
(CON/2017/1)**

### Introduzione e base giuridica

Il 27 dicembre 2016 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto da parte del Ministro italiano dell'Economia e delle Finanze (il «Ministro») una richiesta di parere relativa al decreto-legge recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio (di seguito il «Decreto-legge»). Il Decreto-legge è stato adottato dal governo italiano il 23 dicembre 2016 ed è già entrato in vigore. Esso deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ed è possibile che nel processo di conversione siano apportate modifiche.

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'art. 2, paragrafo 1, terzo e sesto trattino, della Decisione 98/415/CE del Consiglio<sup>1</sup>, in quanto il Decreto-legge concerne (1) il compito fondamentale del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) di attuare la politica monetaria dell'Unione ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 2, primo trattino, del Trattato, (2) gli specifici compiti conferiti alla BCE ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6, del Trattato in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi, (3) la Banca d'Italia e (4) le norme applicabili agli istituti finanziari nella misura in cui esse influenzano la stabilità di tali istituti e dei mercati finanziari. In conformità al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

### **1. Finalità del Decreto-legge**

- 1.1 Il Decreto-legge contempla un serie di misure urgenti per il settore creditizio. Quelle più significative mirano a istituire un quadro giuridico per fornire sostegno finanziario pubblico straordinario alle banche italiane<sup>2</sup> alle condizioni ed entro i limiti segnati dal regolamento n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup> (di seguito, il «regolamento SRM») e dalla

---

<sup>1</sup> Decisione del Consiglio 98/415/CE, del 29 giugno 1998, relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 42).

<sup>2</sup> Banche aventi sede legale in Italia. V. l'articolo 1, comma 2, del Decreto-legge.

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 255 del 30.7.2014, pag. 1).

normativa italiana di recepimento della direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle banche<sup>4</sup> (la «BRRD»), secondo cui, al fine di rimediare a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro e preservare la stabilità finanziaria, la fornitura di tale sostegno finanziario pubblico non presuppone che la banca ricevente sia in dissesto o a rischio di dissesto ai fini dell'attivazione di un'azione di risoluzione. Mentre tutti gli enti creditizi italiani che soddisfano i criteri previsti dal Decreto-legge possono usufruire del sostegno pubblico straordinario, la Banca Monte dei Paschi di Siena (di seguito, «MPS») è destinata a esserne la prima beneficiaria e il Decreto-legge contiene specifiche disposizioni che disciplinano l'applicazione delle misure nei suoi confronti. Il Decreto-legge prevede tre categorie di intervento pubblico straordinario, che rispecchiano le tre forme di intervento contemplate dall'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento SRM e dall'articolo 32, paragrafo 4, lettera d), della BRRD: il sostegno della liquidità fornito (1) mediante la concessione di una garanzia dello Stato su passività delle banche di nuova emissione<sup>5</sup> o (2) mediante la concessione di una garanzia dello Stato su operazioni di erogazione di liquidità di emergenza (ELA) condotte dalla Banca d'Italia<sup>6</sup>, o (3) una ricapitalizzazione precauzionale<sup>7</sup>, con la quale lo Stato inietta capitale in una banca sottoscrivendone e acquistandone le azioni ordinarie.

## 1.2 Misure di sostegno della liquidità

Il Decreto-legge disciplina le condizioni e le procedure per la concessione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito il «Ministero»), fino al 30 giugno 2017, di una garanzia sulle passività di banche italiane<sup>8</sup>. La garanzia dello Stato può essere concessa solo su strumenti di debito che soddisfino i criteri stabiliti dal Decreto-legge e che abbiano durata residua non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque anni (o sette anni in caso di obbligazioni garantite)<sup>9</sup>, e in nessun caso potrà essere concessa su passività computabili nei fondi propri a fini di vigilanza<sup>10</sup>. L'ammontare delle garanzie concesse è limitato a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine della banca beneficiaria e non può eccedere, di norma, i fondi propri a fini di vigilanza<sup>11</sup>. I criteri e i limiti stabiliti nel Decreto-legge derivano per lo più dalla comunicazione sul settore bancario della Commissione relativa all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (la «comunicazione sul settore bancario del 2013»)<sup>12</sup>.

<sup>4</sup> Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

<sup>5</sup> V. l'articolo 32, paragrafo 4, lettera d), punto ii), della BRRD e l'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), punto ii), del regolamento SRM.

<sup>6</sup> V. l'articolo 32, paragrafo 4, lettera d), punto i), della BRRD e l'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), punto i), del regolamento SRM.

<sup>7</sup> V. l'articolo 32, paragrafo 4, lettera d), punto iii), della BRRD e l'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), punto iii), del regolamento SRM.

<sup>8</sup> Tale termine può essere prorogato fino a un massimo di ulteriori sei mesi con decreto ministeriale, previa approvazione della Commissione europea. V. l'articolo 1, comma 4, del Decreto-legge.

<sup>9</sup> V. l'articolo 2 del Decreto-legge.

<sup>10</sup> V. l'articolo 5 del Decreto-legge.

<sup>11</sup> V. l'articolo 3 del Decreto-legge.

<sup>12</sup> V. Commissione europea, comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («comunicazione sul settore bancario») (GU C 216, 30.7.2013, pag. 1), in particolare i paragrafi 59 e 60.

- 1.3 Sulla scorta della comunicazione sul settore bancario del 2013, la procedura per richiedere la garanzia dello Stato prevede requisiti differenziati a seconda della situazione in cui versa la banca<sup>13</sup>. Il sostegno può essere fornito mediante un regime di garanzia autorizzato *ex ante* dalla Commissione in favore delle banche che (1) rispettano i requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92 del regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR)<sup>14</sup> e (2) non hanno «carenze di capitale» (intese come inadeguatezza attuale o prospettica dei fondi propri rispetto ai requisiti di cui all'articolo 92 del CRR in combinazione con gli eventuali requisiti specifici di carattere inderogabile stabiliti dall'Autorità competente) evidenziate nell'ambito di prove di stress condotte a livello nazionale, dell'Unione o del Meccanismo di vigilanza unico, o nell'ambito delle verifiche della qualità degli attivi. L'accesso alla garanzia dello Stato per le banche che non rispettano l'uno o l'altro dei precitati criteri, ma aventi comunque patrimonio netto positivo e urgente bisogno di sostegno della liquidità, è subordinato alla notifica individuale e all'approvazione da parte della Commissione<sup>15</sup>. L'autorità competente interessata, ossia la BCE o la Banca d'Italia, a seconda della significatività dell'ente creditizio richiedente ai sensi del regolamento (UE) n 1024/2013<sup>16</sup> (di seguito il «regolamento sul Meccanismo di vigilanza unico (MVU)»), verifica che tali criteri siano soddisfatti. Di tutti gli altri aspetti concernenti la richiesta presentata dalla banca, tanto per gli enti significativi che per quelli meno significativi, si occupa Banca d'Italia. Ove la richiesta sia soggetta a notifica individuale, ovvero qualora il valore nominale degli strumenti finanziari per i quali è richiesta la garanzia sia superiore a 500 milioni di euro e al 5 per cento del totale del passivo della banca, questa deve presentare, entro due mesi dalla concessione della garanzia, un piano di ristrutturazione per confermare la redditività e la capacità di raccolta a lungo termine della banca senza ricorso al sostegno pubblico<sup>17</sup>. Il piano di ristrutturazione deve essere valutato dalla Commissione. Un piano di ristrutturazione è altresì richiesto ogni qualvolta sia notificata al Ministero una richiesta di attivazione della garanzia e in tali casi il piano deve essere presentato entro due mesi dalla richiesta di attivazione<sup>18</sup>.
- 1.4 Ai sensi del Decreto-legge, il Ministro è altresì autorizzato a rilasciare una garanzia statale per integrare il collaterale o il suo valore di realizzo, stanziato da banche italiane a garanzia di operazioni di ELA effettuate dalla Banca d'Italia, in conformità agli schemi previsti dalla Banca centrale europea<sup>19</sup>. Una banca che beneficia della garanzia sull'ELA è tenuta a presentare un piano di ristrutturazione per confermare la redditività e la capacità di raccolta a lungo termine senza

---

13 V. l'articolo 4 del Decreto-legge che rispecchia i paragrafi 57 e segg. della comunicazione sul settore bancario del 2013.

14 Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

15 Un'approvazione individuale è necessaria anche per l'accesso alla misura da parte di banche in risoluzione o enti-ponte: v. l'articolo 4, paragrafo 3, del Decreto legge.

16 V. il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

17 V. l'articolo 7, comma 5, del Decreto-legge.

18 V. l'articolo 8, comma 3, del Decreto-legge, che rispecchia il paragrafo 59, lettera e), della comunicazione sul settore bancario del 2013.

19 V. gli articoli 10 e 11 del Decreto-legge.

ricorso al sostegno pubblico, in particolare per limitare l'affidamento sull'erogazione di liquidità temporanea da parte della Banca d'Italia.

#### 1.5 *Ricapitalizzazione precauzionale*

Ai sensi del Decreto-legge, il Ministero è autorizzato, fino al 31 dicembre 2017, a intervenire mediante la ricapitalizzazione precauzionale di una banca, sottoscrivendo o acquistando azioni emesse da banche italiane o società italiane capogruppo di gruppi bancari<sup>20</sup>. Tale intervento può essere richiesto esclusivamente da una banca che, in relazione a una prova di stress basata su uno scenario avverso condotta a livello nazionale, dell'Unione o del Meccanismo di vigilanza unico, ha l'esigenza di rafforzare il proprio patrimonio<sup>21</sup>.

1.6 Per poter richiedere il sostegno statale, una banca deve aver precedentemente sottoposto un programma di rafforzamento patrimoniale all'autorità competente, ossia la BCE in caso di enti creditizi significativi e la Banca d'Italia in caso di enti meno significativi. L'adeguatezza del programma è valutata dall'autorità competente, che ne informa la banca e il Ministero. Se il programma è considerato insufficiente, la banca può richiedere direttamente l'intervento dello Stato. Se il programma è considerato sufficiente, la banca è tenuta ad attuarlo e tenere informata l'autorità competente sugli esiti delle misure adottate; l'autorità competente ne informa il Ministero. Se le misure risultano insufficienti a conseguire gli obiettivi del programma, la banca può presentare una richiesta di intervento dello Stato anche prima della loro completa attuazione<sup>22</sup>.

1.7 La richiesta di intervento dello Stato deve essere presentata al Ministero e all'autorità competente, inclusa la BCE in caso di enti creditizi significativi (e alla Banca d'Italia, qualora essa non sia l'autorità competente), e contenere, tra l'altro<sup>23</sup>: (1) un elenco degli strumenti e dei prestiti oggetto di misure di ripartizione degli oneri con indicazione del loro valore economico; (2) una stima dell'effettivo valore delle attività e delle passività della banca ai fini della valutazione del rispetto del principio secondo cui nessun creditore può subire perdite superiori a quelle che avrebbe subito in caso di insolvenza; e (3) un piano di ristrutturazione predisposto in conformità con la disciplina dell'Unione in tema di aiuti di Stato. Entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di intervento dello Stato, l'autorità competente deve comunicare alla banca e al Ministero il fabbisogno di capitale regolamentare della banca<sup>24</sup>.

1.8 La ricapitalizzazione precauzionale è condizionata all'approvazione da parte della Commissione europea del piano di ristrutturazione in base alla disciplina dell'Unione in materia di aiuti di Stato ed è attuata mediante due decreti adottati dal Ministro. La ricapitalizzazione precauzionale può essere attuata solo se la banca non è considerata in dissesto o a rischio di dissesto e non ricorrono i presupposti per la riduzione o la conversione ai sensi della normativa italiana di recepimento della BRRD o del regolamento SRM. Tali situazioni e presupposti si assumono non esistenti quando non consti un accertamento in tal senso dell'autorità competente<sup>25</sup>.

---

20 V. l'articolo 13, comma 2, del Decreto-legge.

21 V. l'articolo 14, comma 1, del Decreto-legge.

22 V. l'articolo 14 del Decreto-legge.

23 V. l'articolo 15 del Decreto-legge.

24 V. l'articolo 16, comma 1, del Decreto-legge.

25 V. l'articolo 18, comma 6, del Decreto-legge.

1.9 Mentre, in linea di principio, il Ministero può sottoscrivere esclusivamente azioni di nuova emissione<sup>26</sup>, il Decreto-legge autorizza il Ministero ad acquistare azioni originate dalla conversione di strumenti subordinati coinvolti nelle misure di ripartizione degli oneri<sup>27</sup>.

1.10 *Collateralizzazione delle operazioni di finanziamento della Banca d'Italia*

Il Decreto-legge modifica la normativa italiana attuativa<sup>28</sup> della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>29</sup> introducendo, per le operazioni effettuate dalla Banca d'Italia finalizzate a soddisfare esigenze di liquidità garantite mediante pegno o cessione di credito, una disciplina speciale<sup>30</sup> relativa (i) all'efficacia nei confronti di terzi del pegno o della cessione del credito più favorevole della disciplina ordinaria dettata dal Codice civile italiano, e (ii) all'inapplicabilità delle disposizioni della legge fallimentare in materia di azioni revocatorie. Inoltre il Decreto-legge introduce una nuova disposizione che esclude la possibilità di opporre in compensazione alla Banca d'Italia eventuali crediti vantati nei confronti del soggetto cedente o del datore di pegno<sup>31</sup>.

1.11 *Valutazione dei contributi dovuti al fondo di risoluzione nazionale*

Infine il Decreto-legge conferisce alla Banca d'Italia il potere di determinare l'importo delle contribuzioni addizionali da versare al fondo di risoluzione nazionale a copertura di qualsiasi obbligazione, perdita, costo o qualsivoglia passività a carico del Fondo in relazione ad azioni di risoluzione<sup>32</sup>.

## 2. Osservazioni di carattere generale

### 2.1 *Il momento utile per consultare la BCE*

La BCE ha ricevuto la richiesta di consultazione solo il 27 dicembre 2016, nonostante il fatto che il Decreto-legge fosse entrato in vigore il 23 dicembre 2016. Come sottolineato in diversi pareri della BCE<sup>33</sup>, questa deve essere consultata in una fase appropriata della procedura legislativa. La consultazione dovrebbe avere luogo in un momento che consenta all'autorità nazionale coinvolta di tenere conto del parere della BCE prima di adottare la normativa in questione<sup>34</sup>. Nell'ordinamento giuridico italiano, un decreto-legge adottato dal Governo entra in vigore al momento della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e deve essere presentato al Parlamento il giorno stesso dell'adozione per la conversione in legge. Se non è convertito in legge

26 V. l'articolo 19, comma 1, del Decreto-legge.

27 V. l'articolo 19, comma 2, del Decreto-legge. Tali acquisti sono consentiti nel quadro di un meccanismo transattivo previsto dal Decreto-legge volto a porre fine o prevenire una lite tra la banca e i possessori retail di strumenti subordinati che sono stati convertiti in azioni.

28 Decreto legislativo n. 170/2004 (Gazzetta Ufficiale No 164, 15.7.2004).

29 Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).

30 Tale disciplina era già in vigore in forza di disposizioni temporanee.

31 V. articolo 26, comma 1, lettera b), del Decreto-legge, che modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 170/2004.

32 V. l'articolo 25 del Decreto-legge.

33 V. ad es. il parere della BCE CON/2012/64. Tutti i pareri della BCE sono disponibili sul sito internet della BCE all'indirizzo: [www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu).

34 V. l'articolo 4, secondo periodo, della decisione 98/415/EC del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 42); v anche paragrafo 4.1, della Guida alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative, disponibile sul sito Internet della BCE all'indirizzo: [www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu).

entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, il decreto-legge perde efficacia sin dall'inizio. Nel processo di conversione possono essere introdotte modifiche. Alla luce di quanto precede, la BCE dovrebbe essere consultata prima dell'adozione di un decreto-legge da parte del Governo.

## 2.2 *Conformità al quadro giuridico dell'Unione*

È necessario che le disposizioni legislative nazionali volte a fornire sostegno pubblico al settore creditizio rispettino pienamente il diritto dell'Unione, inclusi i criteri che disciplinano la fornitura di sostegno finanziario pubblico straordinario agli enti creditizi ai sensi del regolamento SRM e della BRRD e delle pertinenti comunicazioni della Commissione relative all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno per le banche.

## 2.3 *Il ruolo della BCE in quanto autorità di vigilanza competente*

Il Decreto-legge assegna alla BCE, in quanto autorità di vigilanza competente per le banche significative nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico, un ruolo nelle procedure che conducono alla fornitura di un sostegno pubblico da parte dello Stato, inclusa la verifica del rispetto dei requisiti di fondi propri, la determinazione dell'entità delle carenze di capitale alla luce degli esiti della relativa prova di stress e il riesame dell'adeguatezza dei programmi di rafforzamento patrimoniale della banca presentati precedentemente alla richiesta di ricapitalizzazione precauzionale. La BCE sottolinea che il proprio ruolo a riguardo, piuttosto che dalla normativa nazionale, deriva del diritto dell'Unione, in particolare dal regolamento sull'MVU. In linea di principio, la normativa nazionale non può, di per sé, senza un fondamento adeguato nella normativa dell'Unione, trasferire competenze a un'istituzione dell'Unione come la BCE. L'attribuzione del ruolo previsto per la BCE dal Decreto-legge è sostanzialmente coerente con gli specifici compiti di vigilanza prudenziale a essa conferiti ai sensi della normativa dell'Unione che disciplina la vigilanza bancaria. La BCE interpreta le disposizioni del Decreto-legge che conferiscono taluni obblighi all'autorità competente, nel caso della BCE, come richieste a cui la BCE può decidere di ottemperare a propria discrezione in conformità al principio di leale cooperazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea per il quale l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati. La BCE sottolinea l'importanza di assicurare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità italiane e l'autorità di vigilanza competente, in conformità a tale disciplina.

## 2.4 *Consultazione della BCE sulla futura normativa di attuazione ai sensi del Decreto-legge*

La BCE evince che il Ministro può adottare norme attuative delle disposizioni del Decreto-legge<sup>35</sup>. Al riguardo, la BCE si attende di essere consultata su norme di attuazione significative di cui sia proposta l'adozione in materie che ricadono negli ambiti di competenza della BCE<sup>36</sup>.

<sup>35</sup> V. gli articoli 12 e 23, paragrafo 1, del Decreto-legge.

<sup>36</sup> V. la definizione di «progetto di disposizioni legislative» di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nonché il sesto trattino dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 98/415/CE.

### 3. Osservazioni specifiche sulle misure di sostegno della liquidità

#### 3.1 *Interazione della garanzia dello Stato con la politica monetaria dell'area dell'euro*

Come evidenziato in precedenti pareri su regimi di garanzie per le passività delle banche<sup>37</sup>, la BCE rammenta all'autorità che procede alla consultazione che le garanzie statali per i debiti bancari dovrebbero, una volta attuate: (i) affrontare i problemi di finanziamento di banche solventi con problemi di liquidità, migliorando il funzionamento del mercato del debito bancario con scadenze più lunghe (ii) mantenere condizioni di parità di trattamento tra gli enti finanziari ed evitare distorsioni del mercato; nonché (iii) garantire coerenza nella gestione della liquidità dell'Eurosistema. Al riguardo si sottolinea che è della massima importanza che le operazioni di sostegno condotte dalle autorità nazionali non abbiano alcun impatto sulla conduzione e sull'attuazione della politica monetaria dell'area dell'euro<sup>38</sup>.

#### 3.2 *Durata minima degli strumenti di debito che beneficiano della garanzia dello Stato*

Mentre la BCE evince che una garanzia dello Stato sarebbe disponibile esclusivamente per strumenti di debito con durata residua non inferiore a tre mesi, la BCE rileva che una diversa disposizione del Decreto-legge prevede il rilascio di garanzie limitate a strumenti finanziari con scadenza non superiore a due mesi<sup>39</sup>. La BCE suggerisce di apportare chiarimenti al Decreto-legge per rimuovere ogni eventuale incertezza giuridica al riguardo.

#### 3.3 *Operazioni di erogazione di liquidità di emergenza assistite da garanzia dello Stato e divieto di finanziamento monetario*

In merito alle disposizioni del Decreto-legge che autorizzano il Ministro a rilasciare una garanzia statale a garanzia della liquidità d'emergenza erogata dalla Banca d'Italia, la BCE osserva che l'ELA da parte di una banca centrale nazionale (BCN) dell'Eurosistema in modo indipendente e a propria completa discrezione in favore di un'istituzione finanziaria solvente sulla base di garanzie sotto forma di garanzia statale è, in linea di principio, consentita a condizione che siano soddisfatte alcune condizioni al fine di garantire l'osservanza da parte della BCN del divieto di finanziamento monetario ai sensi dell'articolo 123 del Trattato<sup>40</sup>. Le condizioni rilevanti sono le seguenti: (i) si dovrebbe assicurare che il credito fornito sia il più possibile a breve termine; (ii) devono essere in gioco aspetti di stabilità sistemica; (iii) non vi debbono essere dubbi sulla validità dal punto di vista giuridico e sull'escutibilità della garanzia statale ai sensi del diritto nazionale applicabile; e (iv) non vi debbono essere dubbi sull'adeguatezza economica della garanzia statale, che dovrebbe coprire sia il capitale sia gli interessi sul prestito, preservando così pienamente l'indipendenza finanziaria della BCN<sup>41</sup>. Tali elementi appaiono rispecchiati nel Decreto-legge, inclusa la finalità della garanzia dello Stato di preservare la stabilità finanziaria e l'esigenza che la garanzia statale sia irrevocabile

<sup>37</sup> V. il parere CON/2012/4, paragrafo 3.

<sup>38</sup> In particolare la BCE ribadisce la posizione, già espressa in diversi pareri, che dovrebbe essere evitata la concessione di garanzie statali in favore di depositi interbancari, in quanto ciò potrebbe comportare distorsioni nei diversi segmenti nazionali del mercato monetario dell'area dell'euro (v. ad es. il parere CON/2009/73, paragrafo 3.1).

<sup>39</sup> V. l'articolo 7, comma 7, del Decreto-legge.

<sup>40</sup> Il finanziamento da parte di una BCN di un ente creditizio insolvente sarebbe incompatibile con il divieto di finanziamento monetario poiché la BCN assumerebbe un compito governativo.

<sup>41</sup> V. il parere CON/2016/55, paragrafo 2.2; il parere CON/2008/42, paragrafo 4.11; il parere CON/2008/48, paragrafo 3.9 e nota 34 e il parere CON/2008/58, paragrafo 4.3 e in particolare la nota 20 che richiama il parere CON/2008/46, paragrafo 4.3.

e copra sia il capitale che gli interessi sul prestito. Si rileva che la garanzia non è a prima richiesta, ma è assistita dal beneficio della preventiva escussione, da parte della Banca d'Italia, delle garanzie stanziata dalla banca per accedere ai finanziamenti ELA.

#### 3.4 *La definizione di carenza di capitale nel contesto di una richiesta della garanzia dello Stato*

Per quanto concerne la definizione di «carenza di capitale» nel contesto di una richiesta della garanzia dello Stato, la BCE evince che tale definizione, in linea con le decisioni e la prassi di vigilanza preesistenti, comprende la soglia utilizzata nella relativa prova di stress condotta a livello nazionale, dell'Unione o del Meccanismo di vigilanza unico, o nell'ambito della verifica della qualità degli attivi, soglia che combina i requisiti di fondi propri ai sensi dell'articolo 92 del CRR con i benchmark supplementari stabiliti dall'autorità competente.

### 4. **Osservazioni specifiche sulla ricapitalizzazione precauzionale**

#### 4.1 *La necessità di informare il Ministero sull'esito della valutazione del programma di rafforzamento patrimoniale*

La BCE evince che l'obbligo, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto-legge, di informare il Ministero dell'esito della valutazione del programma di rafforzamento patrimoniale e delle misure adottate opererà esclusivamente in connessione alla richiesta di ricapitalizzazione precauzionale formulata dalla banca stessa. Infatti, quando il programma di rafforzamento patrimoniale per rimediare alla carenza è elaborato e valutato dall'autorità competente può non esservi prova della necessità per la banca di richiedere una ricapitalizzazione precauzionale e/o la banca può non avere alcuna intenzione di richiederla.

#### 4.2 *Valutazione da parte dell'autorità competente del fabbisogno di capitale regolamentare della banca*

La BCE evince che il riferimento nell'articolo 16 del Decreto-legge al «fabbisogno di capitale regolamentare» di una banca, che l'autorità competente è tenuta a comunicare al Ministero e alla banca, va interpretato, in linea con l'articolo 32, paragrafo 4, lettera d), della BRRD e dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento SRM, come riferito alla carenza di capitale emersa dalle prove di stress condotte a livello nazionale, dell'Unione o dell'MVU o da esercizi equivalenti condotti dalla BCE, dall'Autorità bancaria europea o dalle autorità nazionali.

### 5. **Esclusione dei diritti di compensazione per crediti costituiti in garanzia**

#### 5.1

La BCE ritiene che la disposizione del Decreto-legge volta a escludere i rischi di compensazione associati ai crediti accettati in garanzia dalla Banca d'Italia, applicabile anche alle operazioni di credito dell'Eurosistema, sia in linea con lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC»). Porre il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) al riparo da potenziali perdite derivanti dall'accettazione di tali garanzie è in linea con il requisito imposto dal secondo trattino dell'articolo 18.1 dello Statuto del SEBC in forza del quale i prestiti delle banche centrali del SEBC devono essere erogati sulla base di adeguate garanzie. La BCE osserva che, nel corso degli ultimi anni, anche altri Stati membri dell'area dell'euro hanno varato disposizioni legislative che escludono i rischi di compensazione relativi a crediti stanziati a garanzia di operazioni di banca centrale. Mentre in taluni Stati membri le

pertinenti disposizioni normative, analoghe a quelle di cui al Decreto-legge, escludono soltanto il diritto di compensazione per crediti stanziati a garanzia di operazioni con la banca centrale di quello specifico Stato membro, alcuni Stati membri si sono dotati di disposizioni normative che, oltre alla propria BCN, tutelano anche la BCE e le altre banche centrali del SEBC<sup>42</sup>.

Il presente parere sarà pubblicato sul sito della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 febbraio 2017.

[firmato]

*Il Presidente della BCE*

Mario DRAGHI

---

<sup>42</sup> V. il parere CON/2016/37, paragrafi 1.1, 1.3, 2.3 e 2.4.